

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE MAI PIU' SOLI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BOCCHIGLIERO CS VIA RUSSI 105

Numero REA: CS - 254746

Codice fiscale: 03745260780

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-04-2021 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	ART.1) E' costituita una Società cooperativa sociale denominata:	
	"COOPERATIVA SOCIALE MAI PIU' SOLI".	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle Società a	
	responsabilità limitata.	
	ART.2) La società ha sede in Bocchigliero, all'indirizzo risultante dal competente	
	ufficio del registro delle imprese.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Nell'ambito del	
	medesimo Comune la sede sociale potrà essere variata con delibera dell'assemblea	
	ordinaria dei soci.	
	ART.3) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata	
	con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	ART.4) La Società Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della	
	mutualità prevalente senza fini di speculazione privata, ispirandosi alla solidarietà,	
	alla democraticità e all'impegno, che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della collettività alla	
	promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini.	
	Per far ciò la Società Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato	
	attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionale,	
	assistenza, beneficenza, istruzione, ricerca, tutela naturalistica e dell'ambiente,	
	cultura, arte e sport. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle	
	risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo	

	professionale, di volontariato o quali utenti - partecipano, nelle diverse forme	
	all'attività ed alla gestione della Società Cooperativa.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come sopra definita nonchè i	
	requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto di realizzare	
	iniziative di carattere educativo, culturale, ricreativo, formativo, animatorio ed	
	assistenziale, promuovendo e favorendo la Cooperazione sociale come efficace	
	sostegno di persone svantaggiate.	
	La Società Cooperativa ha per scopo la gestione di servizi socio-sanitari,	
	assistenziali, di beneficenza, di volontariato ed educativi, anche ai sensi dell'art. 1	
	comma 1 lett. A della legge 8/11/1991 nr. 381.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della	
	parità di un trattamento tra i soci cooperatori.	
	La cooperativa sociale si propone di gestire servizi sociali orientati in via prioritaria	
	ma non esclusiva all'accoglienza e socializzazione dei minori; ai bisogni delle	
	persone anziane; all'accoglienza e sostegno dei portatori di handicap fisici e	
	mentali; all'accoglienza e integrazione degli immigrati; alla promozione di	
	iniziative culturali e di sostegno al turismo.	
	In relazione a ciò, intendendo far partecipare i soci ai benefici della mutualità ed	
	avvalendosi delle agevolazioni economiche e finanziarie previste dalle leggi	
	regionali, nazionali e comunitarie, la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente in conto proprio o per terzi:	
	- attività e servizi di accoglienza e socializzazione per minori negli orari	
	pre/intra/post/scolastici ;	

	- centri di accoglienza residenziali e semi-residenziali per minori disagiati, per	
	anziani, portatori di handicap, immigrati e donne in difficoltà;	
	- promozione e prevenzione nell'ambito dell'abuso e maltrattamento con	
	particolare riguardo ai minori e alle donne;	
	- centri diurni di accoglienza e socializzazione per minori, anziani, portatori di	
	handicap, con carattere animativo finalizzato al miglioramento della qualità della	
	vita promuovendo iniziative per il tempo libero, organizzando itinerari artistici,	
	naturalistici ed ambientalistici guidati;	
	- strutture di accoglienza per anziani autosufficienti nonché attività e servizi di	
	assistenza domiciliari;	
	- servizi di assistenza materiale, morale e sanitaria a domicilio a persone bisognose;	
	- servizio sociale professionale e segretariato sociale, per l'informazione, la	
	consulenza e il sostegno al singolo e ai nuclei familiari, con particolare riguardo,	
	alle persone svantaggiate e relative famiglie;	
	- servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personale e	
	familiare;	
	- asili nido, centri per l'infanzia e l'adolescenza, scuole materne, dopo scuola;	
	- attività didattiche e formative per le persone detenute o internate negli istituti	
	penitenziari con la finalità di migliorare la qualità di vita e facilitare i percorsi di	
	integrazione sociale;	
	- consulenze interprofessionali in ambiti sociali, psicologici, giuridici, medico	
	legali, per singoli individui, enti privati, enti pubblici, tribunali e per comunità	
	terapeutiche, case famiglia, centri di socializzazione;	
	- servizio di tutela, assistenza e sostegno psico-sociale;	
	- consulenze di supporto per attività legali relative a minori, adozioni, affidi, stato	

	di abbandono, divorzio, separazioni, allontanamento dalla famiglia;	
	- progettazione relativa alla promozione umana e all'integrazione sociale;	
	- servizi di mediazione familiare, civile, penale e culturale;	
	- attività culturali finalizzate alla promozione, allestimento e organizzazione di	
	seminari di studi, convegni, stages, mostre, fiere, e progetti culturali in genere;	
	- attività di informazione e prevenzione nell'ambito comunitario relative alle	
	problematiche sociali quali bullismo, abusi, maltrattamenti, educazione sessuale,	
	abuso di sostanze, dispersione scolastica, solitudine dell'anziano, integrazione	
	degli immigrati nell'ambito sociale, microcriminalità e devianze;	
	La cooperativa potrà	
	- favorire e contribuire alla nascita ed allo sviluppo di iniziative didattiche,	
	culturali ed educative (pubbliche o private), che riguardino principalmente i	
	minori, i minori migranti accompagnati e non, ed i soggetti svantaggiati per	
	condizioni razziali, sociali, economiche e culturali;	
	- promuovere la cultura informatica e telematica attraverso la creazione e la	
	diffusione di prodotti informatici e multimediali, favorendo l'uso delle nuove	
	tecnologie;	
	- promuovere corsi di formazione relativi alla promozione e prevenzione delle	
	problematiche sociali presenti nello specifico territorio, per il personale educativo	
	in ambito scolastico e convittuale;	
	- favorire e agevolare studi ed interventi mirati alla soluzione di nuove	
	problematiche connesse alla dipendenza da tabagismo e da videogiochi;	
	- sostenere iniziative "di strada", per favorire l'accesso ai servizi di persone in	
	particolari situazioni di disagio;	
	- svolgere le proprie attività e perseguire le proprie finalità anche presso le famiglie	

	nonché presso strutture aventi scopi sociali e messe a disposizione da enti pubblici	
	o privati;	
	- promuovere corsi di lingue straniere, musica, teatro e pittura;	
	- partecipare e sostenere attività di Protezione Civile;	
	- promuovere, sostenere e gestire un Centro Adozioni;	
	- promuovere l'incremento dell'occupazione giovanile, femminile, delle fasce	
	deboli, di categorie protette, di fasce in transizione, di soggetti immigrati, in	
	applicazione delle leggi regionali, nazionali ed europee, attraverso l'acquisizione e	
	la gestione in appalto di progetti previsti dalle suddette leggi;	
	- programmare e gestire progetti di assistenza ed integrazione sociale per le vittime	
	di tratta e traffico;	
	- sostenere ed incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale	
	cooperativo;	
	- promuovere, istituire e gestire case di accoglienza, case di riposo, case famiglia,	
	gruppi appartamento, comunità alloggio, comunità terapeutiche, centri diurni,	
	centri sociali e di accoglienza per immigrati, e ogni altro tipo di Istituto per persone	
	di qualsiasi età in condizione di disagio.	
	In riferimento all'art.1, comma 1, lettera b) della legge 8 Novembre 1991 n. 381, la	
	cooperativa sociale senza finalità speculative e di lucro, intendendo far partecipare	
	i soci ai benefici della mutualità ed avvalendosi delle agevolazioni economiche e	
	finanziarie previste dalle leggi regionali nazionali e comunitarie, si propone di	
	creare le condizioni più favorevoli per una razionale ed economica gestione delle	
	sue attività e per promuovere e favorire lo stabile e proficuo inserimento dei soci	
	nel mondo del lavoro al fine di contribuire al loro miglioramento morale e/o	
	materiale, comprese le loro famiglie, attraverso lo svolgimento di attività lavorative	

	nel settore dei servizi e della produzione, nelle quali realizzare l'integrazione	
	lavorativa di persone socialmente svantaggiate. La cooperativa ha lo scopo, altresì,	
	di fornire ai giovani che vivono il disagio della disoccupazione, una serie di servizi	
	finalizzati ad un loro inserimento nel mercato del lavoro, e la promozione e la	
	gestione di iniziative imprenditoriali finalizzate alla stabilizzazione di lavoratori	
	L.S.U. e L.P.U.. A tal fine, la cooperativa sociale si prefigge di :	
	- Procurare ai soci condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato,	
	perseguendo l'obiettivo della piena occupazione, con l'inserimento lavorativo, in	
	particolare, di persone svantaggiate;	
	- Incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale cooperativo;	
	- Concorrere alla promozione di servizi sociali, anche in collegamento con gli Enti	
	locali;	
	- Rendere possibile l'incremento dell'occupazione giovanile, femminile, delle fasce	
	deboli, di categorie protette, di fasce in transizione, di soggetti immigrati, in	
	applicazione delle Leggi Regionali, Nazionali ed Europee, attraverso l'acquisizione	
	e la gestione in appalto di progetti previsti per le suddette leggi.	
	La cooperativa sociale intende porsi come Ente di Orientamento e Formazione,	
	aderendo all'Associazione di Enti pubblici e privati al fine di operare nel campo	
	dell'orientamento professionale, della formazione al lavoro e della formazione	
	continua, della qualificazione e riqualificazione professionale, della motivazione	
	all'apprendimento e verso i percorsi di crescita.	
	Per tali fini la cooperativa si propone in particolare lo svolgimento delle seguenti	
	attività:	
	- istituzione o gestione di un centro per la produzione di eventi culturali, teatrali,	
	artistici, sportivo/ ricreativi e scientifici come rassegne, spettacoli, mostre,	

	convegni, conferenze, fornendone tutti i servizi necessari, dalla progettazione, alla	
	comunicazione, all'allestimento tecnico, alla produzione di supporti multimediali;	
	- commercializzazione di prodotti dell'ente stesso o acquisiti da terzi, come	
	prodotti artigianali, usato, prodotti del commercio equo e solidale per il proprio	
	autofinanziamento o come forma di fund-raising per conto terzi;	
	- ricerche di mercato, campagne propagandistiche, pubblicitarie, e, comunque, ogni	
	attività connessa e in relazione alla comunicazione come organizzazione convegni,	
	creare spot pubblicitari da divulgare attraverso radio e televisione, creare ed	
	organizzare campagne face-to-face;	
	- promozione di ricerche ed attività culturali, sociali e scientifiche soprattutto a	
	riguardo dei settori più innovativi quali, a titolo esemplificativo e non tassativo,	
	l'arteterapia, la psicoterapia, l'omeopatia;	
	- stipulare convenzioni con enti pubblici, privati, non profit, per la fornitura di	
	consulenze e servizi relativi alla partecipazione di bandi europei, nazionali,	
	regionali e locali afferenti la formazione, gli appalti pubblici, il Servizio Civile	
	nazionale e similari;	
	- la gestione, l'adozione ed il recupero (restauro) di alcuni settori del patrimonio	
	culturale ed artistico del territorio;	
	- la gestione di punti informativi e per l'incontro domanda/offerta di lavoro, in	
	particolare nell'ambito dell'immigrazione, di lavoro quali Internet Cafè, Centri di	
	collocamento privato, servizi per la selezione del personale e consulenze a vario	
	titolo;	
	- istituire e/o gestire, direttamente o per conto terzi (pubblici o privati), strutture e	
	servizi educativi, rieducativi, ricreativi, di formazione professionale, di	
	organizzazione ed avviamento al lavoro nei settori agricolo, industriale, terziario e	

	terziario avanzato;	
	- realizzare forme concrete di inserimento nel mercato del lavoro per le categorie	
	emarginate e svantaggiate (detenuti, ex-detenuti, minori a rischio, immigrati,	
	profughi, dipendenti o ex-dipendenti da sostanze, ragazze madri), facilitando	
	percorsi di integrazione sociale basati sulla partecipazione alla definizione ed	
	esercizio del diritto al lavoro, alla libera formazione della personalità,	
	all'informazione.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà, nel rispetto delle	
	norme vigenti nonché di quelle che dovessero in seguito essere emanate, fruire di	
	contributi a vario titolo erogati da enti pubblici e privati, svolgere la gestione,	
	l'esecuzione e la progettazione di lavori nei seguenti campi:editoria da tavolo,	
	elaborazione e video-impaginazione, videografica, copisteria e stampa,	
	elaborazione dati statistici, studi,ricerche ed interventi nei settori dell'istruzione,	
	della formazione professionale e sul disagio sociale, editoria ed editoria elettronica,	
	promozione e gestione di attività culturali, creative e ricreative, servizi informativi	
	e di documentazione;	
	- la gestione di servizi di trasporto di persone con difficoltà motorie;	
	- la distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti;	
	- la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di finiture di opere generali	
	di natura edile e/o affine ad essa;	
	- il restauro, la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili ed immobili	
	di interesse storico ed artistico;	
	- l'organizzazione, la gestione e la manutenzione di spazi verdi pubblici o privati;	
	- svolgere attività di tutela del lavoro, ponendo attenzione alle condizioni di	
	marginalità e di sfruttamento,nonché ad alcune novità esistenti nel rapporto	

	giovani-mercato del lavoro-sistema produttivo, che l'attuale fase economica e	
	sociale ci offre;	
	- promuovere, definire e gestire iniziative tese a fare conoscere e a modificare le	
	condizioni di lavoro, come il mantenimento dell'occupazione, il salario	
	contrattuale, le coperture previdenziali, la salute ambientale, il rispetto degli orari e	
	il riconoscimento della professionalità;	
	- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e	
	fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed	
	agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione	
	di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata	
	ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto	
	sociale, il tutto a norma dell'art. 12 della legge 17 Febbraio 1971, n. 127 e successive	
	modificazioni;	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle	
	sopra elencate, in particolare le attività di commercio dei beni e dei servizi	
	derivanti dalle iniziative di cui sopra, nonché, compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria,	
	necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.	
	ART.5) I soci fondatori sono quelli risultanti dall'atto costitutivo; possono essere	
	ammessi nuovi soci con deliberazione dell'Organo amministrativo su domanda	
	degli interessati.	
	I soci ammessi alle categorie speciali non possono superare un terzo del numero	
	totale dei soci cooperatori.	
	ART.6) Non è consentito ad un socio di possedere una quota sociale oltre i limiti	

	fissati dall'art. 2525 2° co. c.c.	
	ART.7) Nella domanda di ammissione deve essere specificato:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, attività svolte e	
	codice fiscale;	
	b) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;	
	c) l'impegno di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della	
	cooperativa;	
	d) l'esplicita dichiarazione di accettare le finalità proprie della cooperativa ed i	
	principi della mutualità prevalente.	
	ART.8) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed	
	annotata, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve motivare e comunicare agli interessati, entro	
	sessanta giorni, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione.	
	Entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di	
	ammissione chi l'ha proposta può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea	
	appositamente convocata o in occasione della prossima successiva convocazione.	
	Il nuovo socio, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, deve versare il	
	sopraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea, su proposta dell'Organo	
	amministrativo, in sede di approvazione del bilancio.	
	ART.9) La qualità di socio si perde:	
	a) esclusione; b) per morte; c) per recesso.	
	In nessun caso spetta al socio o ai suoi eredi alcun diritto sui beni mobili ed	
	immobili della Società.	
	ART.10) Il socio può essere escluso dalla Società, oltre che nei casi previsti dall'art.	
	2533 del c.c., per uno dei seguenti motivi:	

	- se non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote e/o dell'eventuale	
	sopraprezzo;	
	- se persiste nell'inosservanza dei suoi doveri verso la Società;	
	- se è ritenuto colpevole di comportamenti in contrasto con gli scopi della Società,	
	gli interessi della cooperazione ed i principi di mutualità prevalente.	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci.	
	L'esclusione diviene esecutiva decorsi sessanta giorni dalla sua deliberazione salvo	
	che il socio escluso non proponga opposizione avanti al Tribunale.	
	ART.11) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della	
	quota ai sensi dell'art. 2535 del c.c..	
	ART.12) Il recesso del socio non può essere parziale. La dichiarazione di recesso	
	deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata ed esaminata	
	dall'Organo amministrativo entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Avverso il rigetto della dichiarazione di recesso è consentito al socio di proporre,	
	entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, opposizione innanzi al	
	Tribunale.	
	ART.13) Le quote sociali non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci.	
	Qualora l'atto costitutivo vieti in modo assoluto la cessione della quota, spetta al	
	socio il diritto di recesso con preavviso di tre mesi; il diritto di recesso può essere	
	esercitato solo dai soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno un anno.	
	ART.14) Tutti i soci hanno pari diritto ad essere eletti alle cariche sociali;	
	nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere assicurata ai soci la parità di	
	trattamento.	
	ART.15) Delle obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo	
	patrimonio. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la Società,	

	non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	ART.16) Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è formato da quote di valore pari ad Euro cinquanta e	
	centesimi zero (50,00), ciascuna;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata con quote degli avanzi di gestione;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formate con le somme versate dai soci ai	
	sensi del precedente articolo 9);	
	d) da eventuale riserva indivisibile ex art. 12 L. n. 904/77, costituita su	
	deliberazione dell'assemblea ;	
	d) da ogni altro cespite patrimoniale, contributo, valore che pervenga a qualsiasi	
	titolo alla cooperativa.	
	La riserva legale e le eventuali riserve indivisibili o fondi speciali non possono	
	essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.	
	ART.17) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Al fondo di riserva legale, indipendentemente dal suo ammontare, deve essere	
	devoluto almeno il 30% degli utili netti annuali.	
	Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione deve	
	essere devoluta una quota degli utili netti annuali, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge.	
	La destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei commi precedenti è rimessa	
	alle deliberazioni dell'assemblea.	
	L'eventuale ripartizione dei dividendi tra i soci non può superare la misura	
	dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non possono	

	essere remunerati in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi.	
	ART.18) Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	d) il Collegio Sindacale, ove richiesto per legge.	
	ART.19) L'assemblea è ordinaria e straordinaria.	
	L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta	
	l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nei casi	
	consentiti dalla legge vigente, entro 180 (centottanta) giorni da tale data, per	
	l'approvazione del bilancio.	
	L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti che la legge non riserva alla	
	competenza esclusiva dell'assemblea straordinaria.	
	ART.20) L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo qualora ne sia fatta	
	domanda da tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti di cui dispongono	
	i soci.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e	
	dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare e deve essere spedito a	
	ciascun socio all'indirizzo risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di	
	quello indicato per l'adunanza; dovrà indicare, inoltre, la data dell'eventuale	
	seconda convocazione, che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello	
	fissato per la prima. L'assemblea dei soci può riunirsi anche fuori della sede sociale.	
	ART.21) Nelle assemblee hanno diritto al voto soltanto i soci che risultino iscritti	
	nel libro dei soci da almeno tre mesi. Ogni socio ha un solo voto, a prescindere	

	dall'entità della sua partecipazione sociale.	
	I soci persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ogni venti soci iscritti, con un	
	massimo di cinque voti.	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, soltanto da	
	altri soci, non amministratori o sindaci.	
	ART.22) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ed in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o dal socio più	
	anziano.	
	L'Assemblea, in seduta ordinaria od in seduta straordinaria, è validamente	
	costituita in prima convocazione quanto siano presente o rappresentata la	
	maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione	
	qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e le votazioni sono	
	sempre palesi.	
	Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento anticipato della Cooperativa o la	
	modificazione dell'oggetto sociale, l'Assemblea è validamente costituita, in prima	
	quanto in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino, in	
	proprio o per delega, almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.	
	ART.23) L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri,	
	la cui maggioranza deve essere eletta dall'assemblea tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	

	ART.24) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	che vi siano argomenti da trattare o quando ne sia fatta richiesta dagli	
	amministratori.	
	Per la validità delle sue deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli amministratori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Non è ammesso il voto per delega.	
	ART.25) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione vengono convocate	
	mediante avviso diramato dal Presidente e spedito con lettera raccomandata al	
	domicilio dei Consiglieri e dei Sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato	
	per la seduta o, in caso di urgenza, con telegramma o a mezzo fax inviato almeno	
	due giorni prima della riunione.	
	ART.26) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per le	
	gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e	
	particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli	
	scopi della società che non siano dalla legge e dal presente Statuto in modo	
	tassativo riservate all'Assemblea dei soci.	
	ART.27) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma sociale e	
	la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	In caso di assenza o di impedimento da parte del Presidente, tutte le mansioni	
	spettano al Vice Presidente, e nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite agli	
	amministratori delegati.	
	ART.28) La società, in considerazione della facoltà consentita dall'art.2477 del c.c.,	
	potrà fare a meno di nominare il collegio sindacale; quest'ultimo, tuttavia, qualora	
	nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti	
	dall'Assemblea.	

	I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Ai sindaci deve essere corrisposto un compenso in misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge.	
	ART.29) Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della	
	Società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la	
	regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto	
	profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo.	
	Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento	
	delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve	
	farsi constare nell'apposito libro verbali.	
	ART.30) I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione	
	e delle Assemblee.	
	I sindaci devono convocare l'Assemblea in caso di omissione da parte degli	
	amministratori.	
	ART.31) Il funzionamento tecnico ed amministrativo delle società e la ripartizione	
	dei ristorni saranno disciplinati da un regolamento interno da redigersi da parte	
	dell'Organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea con le maggioranze	
	previste per l'Assemblea straordinaria.	
	ART.32) Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dopo il	
	rimborso del capitale versato ed il pagamento degli utili non ancora distribuiti, sarà	
	devoluto ai fondi mutualistici per promozione e lo sviluppo della cooperazione o	
	destinato a fini di pubblica utilità.	
	ART.33) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa	

18 di 19

19 di 19